

COMUNICAZIONI ANOMALIE - IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA

La Legge di Stabilità 2015 (art.1, co. da 637 a 640 della L. n.190/14) ha recato, tra le disposizioni principali, una modifica consistente alla possibilità di azionare l'istituto del ravvedimento operoso; sotto tale profilo, la modifica più consistente è certamente l'estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse. Per le novità sul ravvedimento si rinvia alle precedenti circolari informative pubblicate.

Detta modifica era però legata ad una logica di sistema, una dichiarata nuova prospettiva nei rapporti tra Fisco e contribuente. L'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso, proprio per incentivare i contribuenti a "autovalutare" la propria posizione e questi, del caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato.

Il 13 luglio 2015 l'Agenzia ha pubblicato il Provvedimento direttoriale prot. n.94624, attraverso cui vengono definite le modalità con le quali questo scambio di informazioni si andrà a materializzare e descrivendo quali sono le informazioni sulle quali (probabilmente in prima battuta) si incardinerà tale rapporto Fisco-contribuente.

Le anomalie

Tali anomalie che saranno segnalate dall'Agenzia delle Entrate riguarderanno:

- informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.21 D.L. n.78/10 e successive modificazioni (spesometro), da cui risulterebbe che gli stessi abbiano ommesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti. L'anomalia segnalata è il fatto di dichiarare un volume d'affari Iva inferiore rispetto agli acquisti dichiarati dai propri clienti.
- informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). In questo caso l'anomalia riguarda la dichiarazione, da parte dei professionisti, di compensi per un importo inferiore rispetto a quelli sui quali i rispettivi clienti hanno operato ritenute.

Tali anomalie riguardano, in prima battuta, il periodo d'imposta 2011.

La comunicazione

I destinatari delle comunicazioni, come evidenziato al punto 1.1 del provvedimento, sono i soggetti passivi Iva per in quali si ravvisino le richiamate anomalie.

L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (ini-pec), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

È quindi evidente che, anche per tale motivo, occorre verificare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata.

Le opzioni a disposizione del contribuente

La prima opportunità a disposizione del contribuente è quella di fornire all'Amministrazione finanziaria la spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere chiariti dal contribuente.

Il paragrafo 3 del provvedimento afferma altresì che il contribuente "può richiedere informazioni" circa le anomalie contenute nella comunicazione, anche se risulta poco chiaro quale possa essere e come sarà

gestito questo flusso informativo “bidirezionale” che deriverà da tale richiesta di informazioni (dal contribuente al Fisco).

Per tale attività di scambio informativo, precisa il provvedimento, evidentemente il contribuente potrà avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti).

La seconda soluzione riguarda invece la correzione del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi (quindi adeguare i ricavi / compensi dichiarati).

Infine il contribuente potrebbe anche ritenere di non effettuare alcun intervento, posto che in tale fase non pare avere alcun obbligo di risposta.

Ovviamente, anche rilevando la precisione dell'anomalia segnalata, il contribuente potrebbe ritenere di non ottemperare alla segnalazione del Fisco: conseguentemente, l'Amministrazione avrà la possibilità di procedere ad un accertamento nei confronti del contribuente per proventi non dichiarati nel periodo d'imposta.

*Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'**Ufficio Fiscale** di Apindustria Brescia:
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - fiscale.tributario@apindustria.bs.it.*

Brescia, 6 agosto 2015

Aderente a: